

COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Territorio-Ecologia-Arredo Urbano-Cimitero-Prog.Demanio-Patrimonio-Verde
Pubblico-Manutenzione

VERBALE N°77 DEL 20.11.2012

Autoconvocazione.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di novembre alle ore 11:00, presso la sede Comunale di Aci Castello si è riunita la 5^a Commissione Consiliare Permanente "Territorio-Ecologia-Arredo Urbano-Cimitero-Prog.Demanio-Patrimonio-Verde Pubblico-Manutenzione" per trattare il seguente O.d.G.:

- Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;
- Regolamento sul verde pubblico;
- Raccolta differenziata;
- Sopralluogo Via IV Novembre angolo Via Amena;
- Sopralluogo Via Livorno- Verifica scarico fognario;
- Sopralluogo caditoie in Via Provinciale;
- Sopralluogo caditoie frazione di Cannizzaro;
- Sopralluogo Cimitero Comunale;
- Varie ed eventuali.

Si da atto che sono presenti i Sig.ri Consiglieri :

- | | | |
|------------------------|------------|----------------------------------|
| • Zagame Nicola | Presidente | (presente) |
| • Bonaccorso Salvatore | Vice Pres. | (presente) |
| • Maugeri Antonio | Componente | (presente) |
| • Russo Filippo | Componente | (presente, entra alle ore 11:30) |
| • Guarnera Antonio | Componente | (assente) |

Svolge le funzioni di segretario il Sig. Cavallaro.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei presenti, apre la seduta alle ore 11:00.

Si passa la 1° punto all'o.d.g..

Si legge e si approva il verbale n° 75 del 15.11.2012.

Si continua l'elaborazione del Regolamento del verde pubblico.

Si redigono gli artt. 9 e 10, dopo ampio dibattito, si approva l'art. 9 e si redige una bozza dell'art. 10.

La Commissione in merito all'art. 10, si riserva di sentire il responsabile dell'area competente, al fine di un chiarimento in merito alla tutela del proprietario di alberi di pregio rispetto a terzi.

Il cons. Bonaccorso, chiede al Presidente, se all'U.T.C. esiste un agronomo, in caso contrario di contattare un'esperto per la tutela del verde.

Articolo 9

POTATURE DI ALBERI ED ARBUSTI

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potatura. La potatura quindi è un intervento che riveste carattere di straordinarietà e che deve essere eseguita da personale specializzato, munito di idonea attrezzatura.

Gli interventi di potatura nell'ambito di parchi e giardini devono essere svolti solo in via straordinaria, eccezionale e motivata.

Dovranno comunque essere eseguiti con regolarità interventi volti alla eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto.

Gli interventi di potatura di contenimento lungo le vie devono essere finalizzati a consentire il traffico veicolare e pedonale senza intralcio ed alla visibilità dei punti luce.

Le potature dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 5 cm e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita «potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno».

Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate.

Si vedano ad esempio le norme nell' Allegato A del presente regolamento.

Al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna e degli animali selvatici in genere, le potature non dovranno essere eseguite nei periodi compresi dal 15 marzo a tutto settembre.

Nei casi eccezionali in cui vi sia un'accertata situazione di pericolo per la pubblica incolumità, le potature dovranno essere eseguite con massima attenzione e rispetto per le specie animali.

Gli interventi potranno essere effettuati:

1. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente dal 1° Novembre al 15 Marzo.

2. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo: indicativamente dal 1° Novembre al 15 Marzo.

3. i cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (Novembre-Febbraio).

Potature compiute in epoche differenti dovranno essere sempre debitamente motivate attraverso comunicazione scritta.

Gli stessi interventi non richiedono l'Autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale ma devono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato (A).

Nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non fossero rispettate e da tale inosservanza ne derivi o ne possa derivare il danneggiamento o la morte della pianta, si procederà all'applicazione della sanzione.

La contestazione di cui sopra dovrà essere notificata per iscritto a seconda dei casi :

- Al proprietario dell'albero;
- Nel caso di condominio, all'amministratore dello stesso.
- Nel caso di alberature su suolo pubblico, alla Società a cui è stata affidata la gestione del verde pubblico.

Al fine di prevenire patologie e vulnerabilità delle piante, ad ogni intervento di potatura di rami superiori a un diametro di cm 8 deve essere operato un adeguato intervento fitosanitario di protezione del legno vivo esposto (ad esempio prodotto disinfettante o fungistatico).

E' fatto obbligo, ai privati che abbiano alberi o arbusti che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica, creando fastidi di qualsiasi genere alla comunità, di provvedere alle relative potature di contenimento.

La Società che ha in gestione il verde pubblico dovrà redigere, per l'Amministrazione comunale, una relazione annuale sugli interventi di potatura al fine di ottenere il nulla osta per l'esecuzione.

Le capitozzature di alberi, vale a dire il drastico accorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, sono considerate, agli effetti del presente Regolamento vietate.

Eventuali deroghe possono essere concesse, ma saranno considerate agli effetti del presente regolamento abbattimenti e quindi soggette ad autorizzazione come da art. 6, solo qualora ritenute necessarie su parere di un tecnico abilitato la cui perizia andrà allegata alla richiesta di intervento.

ALLEGATO A

- NORME RIGUARDO INTERVENTI DI POTATURA -

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, qualora si rendesse necessaria dovrebbe essere eseguita rispettando alcune regole fondamentali.

a) Interventi su latifoglie :

- E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.
- E' consentita l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale o biennale esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio colturale.
- Fatto salvo i due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita esclusivamente la potatura detta «a tutta cima con taglio di ritorno», eseguita attenendosi integralmente alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai 5 cm.; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae origine, in modo da far sì che non permangano porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione che assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi. Le potature delle latifoglie a foglia caduca non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo successivo.

b) Interventi su conifere :

- Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore a 3 cm., ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale .

- Sulle cupressacee a portamento fastigiato (detto di chioma d'albero i cui rami si sviluppano verso l'alto ravvicinati al tronco) allevate a forma obbligatoria è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.
- Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei rami che si distaccano dalla porzione di fusto principale.
- Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere è invece da considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva denuncia di intervento che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni in caso di testimoniato o evidente pericolo di rottura.

c) Interventi su latifoglie e conifere :

- Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità;
- E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi e/o filari . Sono consentiti gli interventi cesori su parti della chioma degli alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione pedonale e veicolare, ostituiscono impedimento od ostacolo ad esse ed alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, successive modifiche ed integrazioni; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti gli interventi supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.

Articolo 10


DANNEGGIAMENTI

Gli interventi che danneggiano l'essenza arborea (pur senza comprometterne la vita) saranno sanzionati.

- A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche di materiali liquidi o solidi.
- C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento max di 20 cm. con materiale altamente drenante.
- E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
- D) E' vietato affiggere cartelli manifesti e strutture di qualsiasi tipo alle alberature pubbliche e private.
- E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento. In casi eccezionali, urgenti e documentati, l'Amministrazione può concedere specifica deroga.
- F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature, all'interno delle aree di pertinenza e nelle aree a verde.
- G) E' vietato lo scortecciamento ed infliggere ferite al tronco ed ai rami degli alberi.

La seduta si chiude alle ore 12:40.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



I CONSIGLIERI

